

II. La Corte costituzionale apre al diritto del figlio di ignoti adottato di conoscere e incontrare la madre di nascita

Attivata da una solidissima ordinanza di remissione del Tribunale per i minorenni di Catanzaro (presidente Luciano Trovato) e sollecitata da una condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia¹, la Corte costituzionale con la sentenza n. 278/2013 che presentiamo riesamina da una prospettiva diversa² la questione di legittimità delle disposizioni che, in caso di parto anonimo, non consentono l'accesso alle origini e apre alla possibilità che il figlio di ignoti successivamente adottato conosca, un volta divenuto maggiorenne, l'identità della madre di nascita e, se del caso, la incontri.

All'esame della Corte era stata portata la norma – art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore a una famiglia, nel testo sostituito con un contenuto ancora più restrittivo dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali – che pone un divieto assoluto di accesso alle informazioni identificative nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Con un intervento additivo la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale parziale di questa disposizione nella parte in cui prevede l'irreversibilità del segreto sul parto anonimo; di conseguenza quando il figlio lo richieda il giudice potrà interpellare la madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata ai fini di un'eventuale (sua) revoca di questa dichiarazione. A sostegno di tale soluzione la Corte rileva che si bilanciano due diritti entrambi meritevoli di tutela costituzionale, il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio non riconosciuto a conoscere le proprie origini

1. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, con nota introduttiva di A. Margaria, "Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana", in *Minorigiustizia*, 2013, 2, pp. 340-360. Si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 13 febbraio 2003, Odièvre contro Francia, con nota introduttiva di J. Long, "Ammissibilità del parto anonimo e accesso alle informazioni sulle proprie origini secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo", *ibidem*, pp. 172-181.

2. La Corte costituzionale aveva ritenuta infondata la stessa questione con sentenza 16-25 novembre 2005 n. 425.

e ad accedere alla propria storia parentale e che fra tali diritti si tratta di raggiungere un equo temperamento.

Applicando questo criterio del bilanciamento si dovrebbe però valutare – la Corte non si pone la questione – se il bisogno profondo del figlio di conoscere la sua storia possa addirittura, in una valutazione comparativa, in qualche caso prevalere sul desiderio della madre di non rivelarsi, oppure possa trovare considerazione per se stesso quando la madre di nascita è deceduta o divenuta irreperibile e, quindi, non è possibile interpellarla.

Per ora pone qualche problema anche l'affermazione della Corte che il figlio potrà accedere alle informazioni relative alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”, nel quale il giudice interPELLI la madre. La Corte insiste sulla necessità di fare seguire un intervento legislativo che introduca tale nuovo sub-procedimento relativo a questo caso particolare e ne traccia fin troppo nel dettaglio i contenuti e confini (“*Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto*”). Ma cosa fare quando un figlio chiede di accedere all'identità della madre prima che sia approvata ed emanata tale regolamentazione specifica, evento abbastanza improbabile nell'attuale periodo di torpore di pensiero legislativo? I giudici devono riempire il vuoto legislativo e, per farlo, hanno a disposizione una procedura già normata, quella di cui all'art. 28, comma 6 legge n. 184/1983, opportunamente adattata. La novità è che il tribunale, a seguito della domanda, ricerca l'identità della madre per poterla convocare, assumendo informazioni riservate relative alla sua identità e al suo domicilio e di carattere sociale e psicologico. Quindi un giudice delegato sente separatamente il figlio e la madre “anonima”: questo ascolto non è delegabile ai servizi o addirittura alla polizia giudiziaria, sia perché si riceve dalla madre una dichiarazione formale di grande rilievo giuridico, sia perché l'estensione a ulteriori soggetti o uffici della conoscenza del “segreto” cui l'interessata non ha ancora rinunciato accresce il pericolo della sua violazione, sia perché non è prevista la possibilità di delega (l'art. 28, comma 6, legge n. 184/1983 recita che “il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto”, senza l'inciso “anche a mezzo dei servizi locali”, che figura invece nell'art. 11, comma 6, stessa legge).

L'identità della prima madre è reperibile in via generale, per i nati in Italia fino al 2000, dai certificati di assistenza al parto conservati come allegati al registro degli atti di nascita; e poi altre notizie identificative dovrebbero rinvenirsi a partire dal 1983 nel fascicolo di adottabilità del figlio di ignoti, dato che il tribunale ha dovuto informare entrambi i suoi presunti genito-

ri, o comunque quello reperibile, di norma la madre, della possibilità di richiedere il rinvio della procedura (art. 11, comma 6, legge n. 184/1983); infine con agevoli indagini si può risalire all'identità della madre dai registri dell'ospedale dove è avvenuto il parto o del brefotrofo. Per i bambini adottati stranieri, la Commissione per le adozioni internazionali e lo stesso tribunale per i minorenni conservano quei dati, se disponibili (art. 37, comma 2, legge n. 184/1983). Pare indubitabile che l'ospedale, l'ufficiale di stato civile, il brefotrofo, la Commissione per le adozioni internazionali, gli enti autorizzati e gli organi ed enti che hanno archivi della memoria delle origini non possono opporre il segreto al tribunale per i minorenni che richieda loro l'identità della madre che non aveva riconosciuto il figlio al fine di poterla interpellare.

I giudici dovranno però domandarsi fino a che punto possono poi spingersi nella ricerca effettiva della genitrice che hanno identificato. Per esempio, come convocare la madre che è sposata o ha altri figli o altri parenti conviventi che non sanno nulla del suo passato? Non si dovrebbe in alcuni casi, sulla base delle prime informazioni, addirittura rinunciare a richiederle se vuole rinunciare all'anonimato, quando il suo ritorno a una vicenda molto dolorosa potrebbe subito apparire per lei di danno troppo grande nella comparazione con il desiderio del figlio? È sul vissuto reale delle persone che il giudice specializzato si confronta e si misura.

Queste essendo le questioni nuove poste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, rimane che l'intera normativa relativa alle informazioni dell'identità dei genitori biologici, di cui la dottrina pressoché unanime ha già messo in evidenza la pessima redazione tecnica, appare da adesso in avanti ancora più bisognosa di essere interamente riscritta³, anche in riferimento al presunto padre biologico, perché lascia aperti troppo problemi interpretativi. È un vasto settore tutto da ripensare e non si può nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi negando le questioni e le loro sfaccettature.

Per esempio va chiarito in generale se e quando il tribunale per i minorenni, in qualità di tribunale della persona, deve autorizzare un adottato che ha superato i venticinque ad accedere alle informazioni identificative concernenti la sua prima madre che certamente ha superato i quaranta anni, figlio e madre che non possono essere considerati delle persone da proteggere fino alla tarda età e ancora quando la madre è deceduta. Va anche detto che non si possono mettere a disposizione del figlio dei documenti delicati come i verbali giudiziari o le relazioni sociali o psicologiche ma occorre estrarne i dati identificativi e quelli essenziali della storia familiare e spiegarne il contenuto. Inoltre per favorire l'incontro dell'adottato con i primi genitori possono occorrere delle figure di mediatori-avvicinatori oppure i servizi pubblici devono preparare al loro interno delle specifiche professionalità.

3. Sullo status dei problemi anteriormente all'attuale sentenza si rinvia soprattutto a L. Lenti, "Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini", in *Minorigiustizia*, 2003, 3, pp. 144-163; P. Pazé, "Questioni e prospettive della conoscenza delle origini nell'adozione", *ibidem*, 2011, 2, pp. 88-105, specie pp. 95-105.

Si deve ripensare anche l'associazione obbligatoria al momento della formazione dell'atto di nascita di dichiarazione della donna di non riconoscere il figlio e di dichiarazione della donna di non intendere essere nominata. Ci sono delle donne che, decidendo di non riconoscere il figlio di cui non sono in condizione di occuparsi, manifestano fin da allora il desiderio che il loro nome sia riportato e conservato in qualche registro pubblico perché il figlio in futuro possa ricercarle. È rispettoso della donna lasciarle la facoltà quando non riconosce il figlio di scegliere se essere nominata o meno e, allorché abbia richiesto di non essere nominata, la possibilità in futuro di revocare tale richiesta.

Da ridisegnare è anche la previsione introdotta dal legislatore nel 2003 (art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003) e richiamata dalla Corte costituzionale in questa sentenza n. 278/2013 che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse solo decorsi cento anni dalla loro formazione: disposizione priva di buon senso e perfino comica che consente solo agli ultracentenari di conoscere l'identità della loro prima madre quasi sicuramente già morta qualche decennio prima. Oltre ad accorciare quel termine, il legislatore deve espressamente affermare che – a seguito di un provvedimento giudiziario autorizzativo rilasciato dopo avere soppesato i diritti contrapposti di madre e figlio – i dati personali identificativi devono potere essere estratti da questi documenti sanitari e dai registri dell'ospedale e comunicati al figlio non riconosciuto. Inoltre identità e indirizzo della donna che ha partorito possono essere nuovamente riportati, vincendo gli iper-scrupoli dell'ufficio del garante della privacy, sul certificato di assistenza al parto, che come atto sanitario è protetto rigorosamente da accessi indebiti, oppure si deve prevedere la loro conservazione in un registro separato.

Tutto questo attiene alla giustizia della persona e coinvolge profondamente il modo di approccio del giudice alle diverse vicende umane oggetto della sua attività.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 18-22 NOVEMBRE 2013 N. 278

PRESIDENTE GAETANO SILVESTRI, REDATTORE PAOLO GROSSI

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informa-

zioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica».

(*omissis*)

3.– La questione è fondata, nei termini di cui appresso.

4.– Come il giudice a quo e la stessa difesa erariale hanno puntualmente rilevato, il tema del diritto all'anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono, entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l'ambito della tutela del diritto all'anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa.

Nel giudizio concluso con la sentenza n. 425 del 2005, questa Corte fu chiamata a pronunciarsi su un quesito del tutto analogo a quello ora nuovamente devoluto dal giudice rimettente: anche in quella circostanza, infatti, il *petitum* perseguito non mirava alla mera ablazione del diritto della madre che, alla nascita del figlio, avesse dichiarato, agli effetti degli atti dello stato civile, di non voler essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); e neppure era volto a conseguire una sorta di bilanciamento fra i diritti – potenzialmente alternativi, quanto al rispettivo soddisfacimento – di cui innanzi si è detto; ma mirava esclusivamente ad introdurre nel sistema normativo – che sul punto era del tutto silente – la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata.

Ebbene, nella circostanza, non si mancò di rammentare come la finalità della norma, oggi nuovamente impugnata in parte qua, fosse quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall'altro lato, di «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi». E l'irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l'anonimato potesse comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all'anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l'esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare.

Il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa, infatti, sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità

di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità naturale.

Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.

5.– Tuttavia, l'aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere, secondo la prospettazione dello stesso giudice rimettente – ruota attorno al profilo, per così dire, “diacronico” della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre.

Con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di “cristallizzazione” o di “immobilizzazione” nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato.

Tutto ciò è icasticamente scolpito dall'art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo “diritto all'oblio” e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.

Ma né l'una né l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusio-

ne, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione.

Sul piano più generale, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.

In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

6.– La disciplina all'esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità.

Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata "sentenza Godelli".

In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto», a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel "caso Odièvre".

Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile».

Resta evidente che l'apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula «opportune cautele» sconta l'ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.

Il *vulnus* è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa.

Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.

Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dpr 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.